

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8743 Anno 2018

Presidente: FUMO MAURIZIO

Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

Data Udiienza: 23/01/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO

nel procedimento a carico di:

DE VIVO ANDREA nato il 09/01/1985 a PAGANI

CONFESSORE VINCENZO nato il 31/01/1978 a PAGANI

FEZZA FRANCESCO nato il 15/10/1987 a PAGANI

inoltre:

CASCETTA ROBERTO

CASCETTA DAVIDE

VERTULLI ANGELA

avverso la sentenza del 20/12/2016 della CORTE ASSISE di APPELLO di SALERNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità;

udito il difensore delle parti civili, avv. FEDERICO SIMONCELLI, del Foro di Santa Maria Capua Vetere, che si è riportato ai motivi e contestualmente

ha depositato conclusioni e nota spese;

udito il difensore di Andrea De Vivo, avv. DOMENICO DUCCI, del Foro di Napoli che ha chiesto inammissibilità o rigetto del ricorso proposto dal Procuratore generale;

udito il difensore di Andrea De Vivo, avv. GIUSEPPE DELLA MONICA, del Foro di Salerno, che ha chiesto il non accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore generale.

udito il difensore di Francesco Fezza, avv. SERGIO COLA, del Foro di Nola, che ha chiesto il non accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore generale;

udito il difensore di Francesco Fezza, avv. ALFREDO GAITO, del Foro di Roma, che ha depositato nuova nomina e contestuale revoca nomine precedenti e ha chiesto il non accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore generale;

alle ore 11,45 è entrato in aula il difensore di Vincenzo Confessore, avv. GIOVANNI ARICO', che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso presentato dal Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Assise di appello di Salerno con sentenza del 20/12/2016-17/3/2017, giudicando in sede di rinvio in seguito alla sentenza di annullamento n.25211 del 12/5/2015 della Sezione 1° penale della Corte di Cassazione, in riforma della sentenza emessa in primo grado dalla Corte di Assise di Salerno del 6/7/2012, appellata dagli imputati, ha assolto Andrea De Vivo, Vincenzo Confessore e Francesco Fezza dai reati a loro ascritti per non aver commesso il fatto, revocando le pene accessorie e le statuizioni civili.

2. I tre imputati, Andrea De Vivo, Vincenzo Confessore e Francesco Fezza, erano accusati al capo A) dei delitti di cui agli artt.81 cpv, 110, 575, 577 cod.pen. e 7 legge 203/1991, nonché 10,12,14 legge 497/1974 , 648 cod.pen. e 7 legge 203/1991, 624, 625 n.2 e n.7 cod.pen. e 7 legge 203/1991 per aver, in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cagionato la morte di Abdel Aziz Ben Mahmoud e Sandro Cascetta e tentato di cagionare la morte di Davide De Felice, ferito a un braccio, esplodendo nei loro confronti più colpi di arma da fuoco; con premeditazione, per motivi abietti e avvalendosi delle condizioni di intimidazione ed assoggettamento omertoso e per agevolare le attività dell'associazione camorristica operante in Pagani, denominata «clan Fezza-D'Auria».

I tre imputati erano inoltre accusati (capo B) del delitto di cui agli artt.110, 424, 61 n.2, cod.pen. e 7 legge 203/1991 per aver, subito dopo la commissione



dei delitti di cui al capo A), incendiato il motociclo utilizzato per l'agguato al fine di conseguire l'impunità.

3. La Corte di Assise di appello di Salerno con sentenza del 18/2/2014 aveva confermato la sentenza di primo grado della Corte di Assise di Salerno del 6/7/2012, che aveva ritenuto i tre imputati responsabili dei reati ascritti e li aveva perciò condannati alla pena dell'ergastolo e al risarcimento dei danni in favore degli stretti congiunti di Sandro Cascetta, costituitisi parte civile.

4. Con la sentenza n.25211/2015 la Corte di Cassazione ha annullato la predetta sentenza di secondo grado, ritenendola affetta da vizi logici nella motivazione, innanzitutto perché la Corte territoriale aveva operato, senza esplicitarla, una selezione degli elementi posti dal giudice di primo grado a fondamento della decisione, senza spiegare la valenza dimostrativa maggiore attribuita ad alcuni elementi rispetto ad altri, pur ritenuti degni di valore dalla sentenza di primo grado.

Inoltre, secondo la 1° Sezione di questa Corte, la Corte di appello salernitana aveva risposto ai rilievi formulati dalle difese degli appellanti, non già attraverso una critica ragionata delle loro doglianze alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, ma facendo ricorso a regole presuntive e a massime di esperienza che non potevano essere ritenute tali.

La Cassazione ha infine ritenuto parzialmente fondata la censura mossa dalla difesa del Confessore perché la Corte territoriale aveva qualificato come «alibi falso», traendone argomento indiziante a carico dell'imputato, l'alibi semplicemente «fallito» da lui fornito in qualità di indagato, elemento di per sé neutro.

5. Con la sentenza impugnata, la Corte di Assise di appello di Salerno ha riassunto il contenuto delle precedenti pronunce di merito e degli elementi di prova; ha puntualizzato specificamente i vizi motivazionali rilevati dalla Corte di Cassazione; ha dato atto degli esiti della rinnovazione dell'attività istruttoria (acquisizioni documentali, esame dei testimoni Monica Ferrara, Mario Cicalese e Ferdinando Pepe, esperimento giudiziale sui percorsi, nuovo esame di Domenico Califano; acquisizione di relazione di consulenza botanica); ha quindi espresso le proprie valutazioni, individuando preliminarmente la deposizione di Domenico Califano quale caposaldo centrale della tesi accusatoria, e pervenendo, attraverso un minuzioso esame di tutti gli snodi problematici indicati dalla

sentenza di annullamento con rinvio n.25211/2015, a un giudizio finale di non rassicurante attendibilità intrinseca di tale contributo dichiarativo.

In particolare, la Corte di Assise di appello ha inquadrato le dichiarazioni accusatorie del Califano nello schema concettuale della cosiddetta «chiamata in reità», soggetta ad un più penetrante vaglio critico rispetto alla «chiamata in correatà», con la quale il dichiarante, accollandosi una personale responsabilità nel reato, acquisisce inevitabilmente un maggior tasso di credibilità.

La Corte territoriale ha quindi preso in considerazione una serie di circostanze riferite dal Califano per asserita conoscenza diretta: questi, in estrema sintesi, aveva raccontato che, mentre si trovava in auto nei pressi della Chiesa della Purità in corso Padova in Pagani, ad alcune centinaia di metri da Piazza del Corpo di Cristo dove era stato eseguito l'agguato omicida, era stato avvicinato da una motocicletta con tre uomini a bordo, indossanti tute e casco integrale; uno di essi era stato da lui riconosciuto in Vincenzo Confessore, dapprima dal colore e dalle dimensioni della mano che aveva battuto al suo finestrino, e poi anche dalla voce che l'aveva invitato a raggiungerli con una frase in dialetto presso il cortile di casa Fezza, loro luogo di raduno abituale; che, dopo la breve sosta, la moto aveva ripreso la marcia lungo il corso Padova, svoltando a destra, contromano, in via Astarita; che, poco dopo, egli aveva raggiunto i tre, che avevano le armi ancora in pugno nel predetto cortile di casa Fezza, dove avevano portato la moto; che il Confessore gli aveva chiesto di accompagnarlo in auto a Cava dei Tirreni, ma lui aveva rifiutato; che solo successivamente aveva appreso dell'omicidio al supermercato Pegaso.

La Corte territoriale ha preso in esame, raccogliendo l'invito della Corte di Cassazione, tutta una serie di elementi di tale racconto, ossia: il carattere casuale dell'incontro di Califano con gli imputati dinanzi alla Chiesa della Purità, mentre essi si allontanavano in moto dal teatro dell'agguato omicida di Piazza Corpo di Cristo; le modalità e le ragioni del riconoscimento da parte del Califano dell'imputato Vincenzo Confessore, nonostante il casco integrale da questi indossato, al pari degli altri due complici; il contrasto fra la ricostruzione del Califano e quella dei testi oculari, Vincenzo e Monica Ferrara, titolari di un chiosco sito in corso Padova, sia circa la sosta della moto in fuga lungo il corso Padova presso la Chiesa della Purità, sia circa la direzione della svolta della motocicletta al fondo di corso Padova, se a destra, contromano, in via Astarita, o a sinistra, sulla mano corretta, in via Torre; le ragioni della sosta presso il cortile di casa Fezza; le ragioni del rifiuto opposto da Domenico Califano ad accompagnare Vincenzo Confessore a Cava dei Tirreni.

La Corte ha quindi valutato l'attendibilità di possibili ricostruzioni alternative, così pervenendo a un giudizio finale in termini, quantomeno, di ragionevole dubbio circa l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del Califano.

La Corte territoriale ha infine soppesato la valenza probatoria degli ulteriori elementi di prova, ossia: le dichiarazioni di Califano frutto di conoscenza *de relato* per dichiarazioni asseritamente ricevute dall'imputato Confessore, travolte consequenzialmente dall'inattendibilità del dichiarante e non suscettibili di valutazione frazionata; la smentita delle dichiarazioni del collaboratore Califano attribuite *de re lata* all'imputato Confessore, sia relativamente all'incendio della motocicletta adoperata per l'agguato da parte di Giuseppe Giorgio, all'epoca in stato di detenzione, sia relativamente all'intervento attivo della Vigile Grimaldi e dell'atto di violenza nei suoi confronti, contraddetti radicalmente da quest'ultima; le dichiarazioni accusatorie, comunque giudicate generiche e intrinsecamente poco consistenti, di Salvatore Fezza e Alfonso Greco (asseritamente ricevute rispettivamente da Andrea De Vivo e da Francesco Fezza), ritenute inidonee a costituire autonomo elemento di prova perché prive di riscontro estrinseco individualizzante rispetto ai chiamati in reità; le dichiarazioni di Gerardo Baselice e il suo colloquio registrato con Domenico Califano, ritenuto di mero contorno e di scarso valore, in difetto di prova che le armi temporaneamente custodite dal Baselice fossero quelle utilizzate per l'agguato; il colloquio, irrilevante, del 20/3/2009 fra Daniele Confessore, Giuseppe De Vivo e Domenico Califano.

La Corte ha infine dato atto di una serie di questioni superate per l'inconcludenza dei risultati probatori raggiunti nonostante gli approfondimenti esperiti (lavori edili in corso nel cortile Fezza, la presenza di una seconda moto, la presenza e attivazione dei «*pilomat*» sul percorso seguito dal Califano, le deposizioni dei due titolari delle utenze che avevano interloquuto con il cellulare di Francesco Fezza nell'orario dell'agguato, la perquisizione e il sequestro a casa del Confessore).

6. Ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica di Salerno, svolgendo un unico, articolato, motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. per lamentare mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

6.1. In primo luogo, il ricorrente rimprovera alla sentenza impugnata di non aver rispettato il rilievo della Corte di Cassazione nei confronti della prima decisione di appello, ossia di aver operato una selezione degli elementi posti dal giudice di primo grado a fondamento della decisione di condanna, senza spiegare la valenza dimostrativa maggiore attribuita ad alcuni elementi rispetto ad altri,

pur ritenuti degni di valore probatorio nella struttura della decisione di primo grado.

6.2. In secondo luogo, il Procuratore ricorrente, pur riconoscendo la correttezza teorica dell'assunto della Corte territoriale, secondo cui il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di un collaboratore deve essere rinnovato in ogni processo in cui le sue dichiarazioni vengono utilizzate, puntualizza che ai fini del giudizio circa l'attendibilità del Califano doveva essere anche considerato il fatto che egli era coinvolto nell'organizzazione degli imputati nella gestione del traffico di stupefacenti e quindi ben poteva essere a giorno delle dinamiche criminali e dei conflitti inerenti a quell'illecito traffico, nel cui contesto era nata l'eliminazione fisica di un pericoloso concorrente.

Il Califano aveva dato decisivo contributo in ordine alla ricostruzione dell'omicidio Venditti, dal quale il Confessore era stato assolto solo per la mancanza di riscontri esterni individualizzanti e non già per inattendibilità della dichiarazioni accusatorie del Califano; le sue dichiarazioni avevano condotto in separato processo alla condanna di Luigi Fezza per l'omicidio Venditti e alla condanna con sentenza definitiva dei tre imputati per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti.

Non era convincente la tesi, sostanzialmente accolta nella sentenza impugnata, secondo la quale il Califano sarebbe attendibile solo in tema di traffico di stupefacenti ma per la sua marginalità associativa non sarebbe attendibile con riferimento ai reati più gravi, in contrasto con gli stretti e provati rapporti fra lui e il Confessore.

Gli stretti rapporti fra Confessore e Califano giustificavano e rendevano attendibile la confidenza confessoria ricevuta dall'imputato, come era stato ritenuto dal Giudice di primo grado.

6.3. La Corte territoriale, nel delineare l'irrisolubile *empasse* fra il ritenere casuale – e perciò del tutto inverosimile - l'incontro fra Califano e il *commando* omicida presso la Chiesa della Purità, o ritenerlo preordinato e quindi sanzionare di mendacio la narrazione del collaboratore, non aveva considerato una terza possibilità ossia che il Confessore avesse semplicemente approfittato della propria conoscenza della collocazione abituale di Califano presso la Chiesa della Purità per finalità di spaccio, ovvero che l'incontro non fosse casuale, pur non essendo il Califano informato delle intenzioni omicide.

6.4. La valutazione della Corte territoriale circa l'improbabilità del riconoscimento del Confessore, pur mascherato dalla tuta e dal casco integrale, da parte del Califano non teneva conto della riconoscibilità complessiva della persona ben conosciuta e del fatto che il Confessore aveva anche parlato, rendendosi riconoscibile dalla voce.

Non era stato fatto alcun accertamento tecnico sulle caratteristiche della mano di Confessore, per dimensioni e colore, al fine di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni del Califano.

Il fatto che i tre indossassero dei guanti trovava riscontro nelle dichiarazioni di altri testi ed era del tutto logico, stante il possibile coinvolgimento nelle indagini successive all'omicidio.

Il fatto che nel giudizio di rinvio, in sede di rinnovato esame, il Califano avesse riferito di aver riconosciuto anche De Vivo e Fezza, pur coperti anch'essi da caschi integrali, non era elemento dissonante e trovava giustificazione nella conoscenza complessiva delle persone.

6.5. Quanto al contrasto fra la ricostruzione del Califano e quella dei fratelli Ferrara, il Procuratore ricorrente ritiene non interamente condivisibile la ricostruzione degli esiti dell'esperimento giudiziale operata dalla Corte del rinvio, evidenziando che non vi erano ostacoli alla visuale dal punto di osservazione dei Ferrara e che la loro distanza, di circa 150 metri, consentiva di vedere bene sia la moto sia la direzione di svolta.

Erano più convincenti le diverse valutazioni tratte dai Giudici di primo e secondo grado circa la preferibilità del punto di osservazione del Califano e della sua descrizione della traiettoria, mentre la deposizione di Monica Ferrara erano inficiate da difetti di memoria e dallo spavento cagionatole dalla vista della pistola.

6.6. Quanto alla sosta presso il cortile Fezza, non era irragionevole pensare che il gruppo si dirigesse subito dopo l'agguato presso la propria base, luogo amico su cui potevano contare sulla solidarietà e l'appoggio di altri parenti e amici.

L'assunto della Corte circa il tragitto improbabilmente seguito dal *commando* non teneva conto della già ricordata conoscenza del Confessore circa l'abituale dislocazione operativa del Califano; in ogni caso era scontato che la moto avesse seguito il corso Padovano e non l'altro percorso ipotizzato, essendo stata vista anche di fratelli Ferrara, che divergono nella loro versione da Califano solo circa la direzione di svolta della moto al fondo del corso.

6.7. Quanto al rifiuto da parte del Califano dell'accompagnamento a Cava dei Tirreni richiesto dal Confessore, la questione andava esaminata separatamente da quelle legate agli altri passaggi del racconto del collaboratore, e al riguardo la Corte era incorsa in una valutazione eccessivamente parcellizzata, demolendo l'impianto accusatorio e recependo acriticamente le argomentazioni della difesa.

6.8. Circa l'errore relativo all'autore dell'incendio della moto, il ricorrente sostiene che poteva trattarsi di un semplice errore di percezione di una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

circostanza appresa *de relato*; circa la smentita subita dalla Vigile Grimaldi, il ricorrente osserva che questa aveva effettivamente notato tre persone a bordo del motorino in palese violazione di norme stradali e si era allontanata.

6.9. Le dichiarazioni accusatorie di Salvatore Fezza e Alfonso Greco erano state liquidate sbrigativamente dalla Corte territoriale, senza considerare che esse erano state ritenute pienamente attendibili e utilizzabili dalla Corte di Cassazione e provenivano da soggetti che, per rapporti familiari o per il loro ruolo nella criminalità locale, ben potevano essere oggetto di confidenza da parte degli imputati.

Erano particolarmente importanti e dettagliate le dichiarazioni di Salvatore Fezza, figlio di Tommaso e cugino dell'imputato Francesco, che avevano indotto a intervenire la madre di Francesco Fezza, stroncando la collaborazione.

Le dichiarazioni di Alfonso Greco erano parimenti circostanziate e confermate anche da quelle del padre Vincenzo Greco, che nella sentenza di primo grado erano state utilizzate solo in relazione ai rapporti con il Passante per il traffico di droga ed erano state ritenute inutilizzabili per quanto appreso da Gioacchino D'Auria Petrosino circa l'omicidio.

La Corte aveva ritenuto che le dichiarazioni di Vincenzo Greco non facessero parte del materiale probatorio utilizzato per la condanna degli imputati e dunque non ci si dovesse occupare di esse, così incorrendo in una evidente violazione dei poteri attribuiti dalla legge al giudice del rinvio, puntualizzati ad ogni buon conto anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento (pag.33).

La Corte territoriale si era così sottratta alla necessaria rivalutazione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni di Vincenzo Greco e al conseguente ribaltamento della conclusione negativa al riguardo assunta dal Giudice di primo grado, che sarebbe conseguito tenendo conto del principio per cui la detenzione non recide i rapporti con l'associazione, e dello stretto legame familiare fra il Petrosino D'Auria e Francesco Fezza, poiché il figlio del primo aveva sposato la sorella del secondo ed era uno degli organizzatori della piazza di spaccio per cui erano stati condannati i tre imputati.

6.10. Non era stato adeguatamente valorizzato il movente dell'omicidio che indicava gli imputati alla luce di numerosi elementi probatori, e in particolare dal loro coinvolgimento nel mercato locale della droga e del progressivo emergere competitivo nello stesso mercato della vittima Aziz, dal carattere violento ed insofferente alla dipendenza da altri nelle sue attività criminali.

7. In data 4/1/2018 gli avv.ti Domenico Ducci e Giuseppe Della Monica, quali difensori di fiducia degli imputati Francesco Fezza e Andrea De Vivo, hanno depositato memoria difensiva, argomentando in ordine all'inammissibilità o in

subordine all'infondatezza dell'impugnazione proposta dal Procuratore generale di Salerno.

8. In data 17/1/2018 il prof.avv.Alfredo Gaito, a ciò delegato dall'avv. Sergio Cola, difensore di fiducia di Francesco Fezza, ha depositato memoria difensiva, ulteriormente argomentando in ordine all'inammissibilità o in subordine all'infondatezza dell'impugnazione proposta dal Procuratore generale di Salerno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore ricorrente addebita in via del tutto preliminare alla sentenza di rinvio impugnata di non aver rispettato il rilievo della Corte di Cassazione nei confronti della prima decisione di appello, ossia di aver operato una selezione degli elementi posti dal giudice di primo grado a fondamento della decisione di condanna, senza spiegare la valenza dimostrativa maggiore attribuita ad alcuni elementi rispetto ad altri, pur ritenuti degni di valore probatorio nella struttura della decisione di primo grado.

La sentenza 25211/2015 a pagina 28-29, § 8.1., ha elencato una serie di elementi (sedici) risultanti dalla sentenza di primo grado e trascurati dalla sentenza di secondo grado, che li aveva espunti dalla sua valutazione senza il supporto di adeguata motivazione.

La doglianza così proposta è del tutto generica visto che non indica quali sarebbero gli elementi nuovamente trascurati dal Giudice del rinvio, che peraltro ha accuratamente compendiato e poi analizzato i citati elementi nelle pagine da 25 a 33 della sentenza impugnata.

Il Procuratore ricorrente trascura poi la dirimente circostanza della rinnovazione dell'attività istruttoria nel giudizio di rinvio, resa necessaria da precise indicazioni contenute nella sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, che, tra l'altro, aveva comportato acquisizioni documentali, l'esame dei testimoni Monica Ferrara (teste oculare dell'allontanamento della motocicletta dal teatro dell'agguato), Mario Cicalese e Ferdinando Pepe (titolari delle utenze telefoniche che si erano connesse con quella in uso a Francesco Fezza, intorno all'orario dell'agguato), l'esperimento giudiziale con sopralluogo sui percorsi e verifica delle visuali a disposizione dei testi oculari, il nuovo esame di Domenico Califano, l'acquisizione di relazione di consulenza botanica (sempre per valutare la sussistenza all'epoca di ostacoli alla visuale disponibile ai testi).



2. La sentenza impugnata ha ritenuto elemento centrale del compendio probatorio il contributo dichiarativo di Domenico Califano, valutato in termini di chiamata in reità, senza incorrere in censure sul punto da parte del Procuratore ricorrente.

2.1. Secondo la Corte territoriale nell'ambito dei contributi dichiarativi del coimputato, dell'imputato di reato connesso e dell'imputato di reato collegato ex art.371, comma 2, lett.b), cod.proc.pen., tutti soggetti alla regola cautelativa di valutazione contenuta nei commi 3 e 4 dell'art.192 cod.proc.pen., che ne impone la verifica alla luce di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, occorre tracciare una sotto-distinzione, pur priva di fondamento normativo codificato, ma scaturente da una ragione logica intuitiva, fra la «chiamata in reità» e la « chiamata in correità».

Il chiamante in correità accusa anche sé stesso e la contestuale confessione del reato incrementa in modo significativo il suo tasso di attendibilità, pur sempre da verificarsi attraverso i riscontri esterni; il chiamante in reità accusa altri, senza ammettere nulla a suo carico, il che esige da parte del giudice una verifica rafforzata delle sue dichiarazioni, tanto più necessaria in un caso, come quello in esame, in cui il chiamante abbia confessato nei procedimenti connessi reati molto meno gravi di quello oggetto di chiamata in reità.

2.2. La distinzione fra la «chiamata in reità» (talora definita chiamata impropria) e la « chiamata in correità» non ha fondamento normativo esplicito, poiché il terzo comma dell'art.192 si riferisce in generale alle dichiarazioni del coimputato e dell'imputato di reato connesso, ma è nota alla giurisprudenza di questa Corte che assimila le due figure (Sez. 1, n. 4455 del 17/01/2017, Mazzarella, Rv. 269467; Sez. 1, n. 34712 del 2/02/2016, Ausilio, Rv. 267529).

La distinzione concettuale e orientativa circa il diverso coefficiente di attendibilità presentato dalle due tipologie di dichiarazioni appare dotata di un potente fondamento razionale, è stata proposta nel contesto di un percorso argomentativo privo di vizi logici e non è stata neppure criticata dal Procuratore impugnante.

2.3. Nessun dissenso si registra nell'atto di impugnazione circa il carattere centrale delle dichiarazioni del Califano nella costruzione del mosaico probatorio, persuasivamente argomentata dalla Corte salernitana anche sulla base dell'attenzione ad esse dedicate dalla 1° Sezione penale nella sentenza di annullamento, che in gran parte si riferisce a numerosi profili di tali dichiarazioni.

Del resto, ciò è sin troppo ovvio, visto che i contributi dichiarativi degli altri testi oculari dell'agguato non sono minimamente in grado di condurre

all'individuazione degli autori, ma solo di descrivere alcune modalità dell'azione operativa e della fuga degli aggressori.

2.4. L'intero ricorso del Procuratore generale di Salerno, arroccato intorno alla credibilità soggettiva del collaborante Califano e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni, prospetta gli altri elementi probatori a disposizione dell'accusa solo come tasselli integrativi, collaterali e di contorno rispetto al pilastro fondante del teorema accusatorio propugnato.

3. In primo luogo, la Corte salernitana ha analizzato minuziosamente e scrupolosamente le dichiarazioni del Califano da lui proposte come «frutto di conoscenza diretta», pervenendo al giudizio finale dell'esistenza di ragionevoli dubbi sulla loro attendibilità.

Tale giudizio sembra financo piuttosto generoso, perché le numerose contraddizioni oggettive e le molteplici incongruenze segnalate dalla Corte salernitana sono tali e tante da delineare, in modo piuttosto solido, un quadro di vera e propria falsità delle dichiarazioni.

3.2. Le recriminazioni del Procuratore ricorrente circa la ricostruzione del fatto accolta nella sentenza impugnata e circa la valutazione dei contributi dichiarativi, *in primis* ed essenzialmente del Califano, mirano a sollecitare inammissibilmente dalla Corte di Cassazione una non consentita rivalutazione del fatto motivatamente ricostruito dal giudice del merito, senza passare, come impone l'art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., attraverso la dimostrazione di vizi logici intrinseci della motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta) o denunciarne, in modo puntuale e specifico, la contraddittorietà estrinseca con «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

I limiti che presenta nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione, si riflettono anche sul controllo in ordine alla valutazione della prova, giacché altrimenti, anziché verificare la correttezza del percorso decisionale adottato dai giudici del merito, alla Corte di Cassazione sarebbe riservato un compito di rivalutazione delle acquisizioni probatorie, sostituendo, in ipotesi, all'apprezzamento motivatamente svolto nella sentenza impugnata, una nuova e alternativa valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio. Da qui, il ripetuto e costante insegnamento (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 5, n. 44914 del 06/10/2009, Basile e altri, Rv. 245103) in forza del quale, alla luce dei precisi confini che circoscrivono, a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., il controllo del vizio di motivazione, la Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né

Corte di Cassazione
Copia non ufficiale

deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

Anzi il Procuratore ricorrente, come si vedrà meglio nel corso del successivo esame analitico delle doglianze, sovente si limita a contrapporre alla ricostruzione accolta dalla Corte salernitana una ipotesi alternativa, semplicemente possibile, e in qualche caso addirittura inverosimile, o a proclamare la non condivisibilità delle conclusioni attinte dai Giudici del rinvio, senza denunciare un vizio logico rientranti nelle categorie tipizzate dalla legge (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione).

3.3. La Corte territoriale ha sottolineato l'improbabilità del carattere casuale del preteso incontro fra Califano e gli imputati, che non rinvia una spiegazione ragionevolmente attendibile nel bisogno di Vincenzo Confessore di farsi accompagnare in auto a Cava dei Tirreni ed è reso ancor più incongruo dalla natura premeditata dell'operazione criminale che aveva condotto all'eliminazione di Aziz, all'omicidio del Cascetta e al ferimento del De Felice.

La Corte territoriale ha fatto leva sul diniego, reciso, ripetuto e assoluto, da parte di Califano del carattere concordato dell'incontro presso la Chiesa della Purità, e ha escluso di poter attribuire al collaborante una riserva mentale volta a negare un precedente appuntamento per paura di essere coinvolto come complice dell'omicidio; quindi la Corte ne ha dedotto che non si comprendeva allora come Confessore potesse contare di incontrare Califano presso la Chiesa della Purità lungo il percorso di fuga.

Il Procuratore ricorrente ipotizza che il Confessore potesse aspettarsi di trovare il Califano presso la Chiesa della Purità, poiché questo era il suo abituale luogo di spaccio, restando peraltro nel campo delle pure ipotesi, inidonee a scardinare il robusto elemento rappresentato dal Giudice del rinvio.

L'ipotesi alternativa, oltre che priva di riscontri, è anche del tutto inverosimile.

La Corte infatti ha più che ragionevolmente ritenuto che un assassino, pur spavaldo e avventato, non potesse aver premeditato un agguato omicida, senza predisporre un piano e un progetto di fuga, e non potesse essersi affidato a tal fine ad un incontro casuale, solamente sperato, con un sodale e alla conseguente sosta, oltremodo inopportuna, proprio lungo il percorso che doveva allontanarlo con i suoi complici, il più velocemente possibile, dal luogo dove erano state uccise due persone e ferita una terza, con l'esplosione di almeno diciannove proiettili, in pieno giorno, nell'abitato della cittadina di Pagani.

3.4. La Corte del rinvio ha anche giudicato scarsamente plausibili e convincenti le dichiarazioni di Califano circa le modalità del riconoscimento da

parte sua del Confessore, pur indossante la tuta da motociclista e il casco integrale, basandosi esclusivamente sulle caratteristiche della mano, piccola e olivastria, che avrebbe bussato al finestrino della sua auto in sosta; né vale al ricorrente obiettare che il riconoscimento si era anche basato sulla voce, visto che la sentenza impugnata ha precisato che il Califano aveva dichiarato di aver riconosciuto il Confessore dalla mano, ancor prima che il Confessore iniziasse a parlare pronunciando le due frasi «sto qua» e «vien là abbasc» (con ciò riferendosi al cortile di casa Fezza).

La Corte di appello ha anche rimarcato che, secondo vari testimoni, tutti e tre gli aggressori indossavano i guanti, mentre i testi che non si erano pronunciati in proposito non avevano però affatto escluso la circostanza.

Soprattutto occorre considerare che al Confessore era stato praticato, senza esito positivo, l'esame *stub* la stessa sera dell'omicidio, sicché non si comprende come il Califano potesse avergli scorto la mano, a meno che il Confessore, del tutto implausibilmente, come rileva opportunamente la Corte territoriale, non si fosse sfilato il guanto che aveva protetto la mano dalle tracce di residui di polvere da sparo, solo per bussare al finestrino dell'auto del Califano.

La Corte ha anche segnalato le ulteriori contraddizioni apportate dalle ulteriori dichiarazioni del Califano che aveva aggiunto di aver riconosciuto anche gli altri due, Francesco Fezza e Andrea De Vivo, nonostante i caschi integrali, senza spiegare adeguatamente le ragioni, se non con un oltremodo generico riferimento alla loro «stazza».

3.5. La Corte di assise di appello ha rilevato l'assoluta incompatibilità fra le deposizioni dei due fratelli Vincenzo e Monica Ferrara e quella del Califano.

I due testi, sulla cui attendibilità non sono stati accampati ragionevoli dubbi, hanno dichiarato di non aver visto la moto in fuga fare alcuna sosta presso la Chiesa della Purità e di averla vista svoltare a sinistra in via Torre, sulla mano, al fondo di corso Padovano, mentre, secondo il Califano, la moto avrebbe invece svoltato a destra, contromano, in via Astarita.

L'esperimento giudiziale aveva permesso di accertare che dall'interno del chiosco è visibile la parte finale del corso Padovano per 150 metri e l'incrocio con gli imbocchi delle vie Torre e Astarita, senza alcun ostacolo visuale.

L'attenzione dei Ferrara era stata attratta dai rumori provenienti da Piazza Corpo di Cristo, quindi dal blocco temporaneo del traffico e poi dal passaggio della moto, lanciata a tutta velocità con tre persone a bordo; non vi era alcuna ragione di dubitare della freddezza emotiva dei Ferrara visto che essi non avevano assistito alla scena dell'omicidio.

Ogni possibile atteggiamento compiacente, peraltro meramente ipotizzato, è stato escluso sulla base del fatto che Vincenzo Ferrara aveva deposto già il 19/8/2008, quando i tre imputati non erano ancora indagati, Califano non si era ancora pentito e le sue dichiarazioni circa la direzione della moto non possedevano alcun valore indiziante contro gli imputati ma erano del tutto neutre.

Al proposito, il Procuratore ricorrente si limita a considerazioni di estrema genericità circa la «non integrale condivisibilità» delle risultanze dell'esperimento giudiziale, la preferibilità della posizione del Califano, e il supposto sconvolgimento emotivo di Monica Ferrara, del tutto inidonee a confutare l'organico ragionamento del Giudice del rinvio, di cui non indicano né contraddizioni, né manifeste incoerenze logiche.

3.6. La Corte ha poi ritenuto intrinsecamente inverosimigliante l'idea del *commando* omicida di confluire per l'appuntamento volante preso con il Califano presso il cortile di casa Fezza, luogo noto alle forze dell'ordine come punto di ritrovo del gruppo criminale; è stata valutata l'opportunità di recarsi presso il covo solo se si fosse trattato di una sosta brevissima per liberarsi rapidamente di armi e moto, con l'aiuto di complici in attesa, per allontanarsi con altri mezzi, mentre il Califano racconta, del tutto implausibilmente, di aver trovato i tre, compresi Fezza e De Vivo (che non avevano nessun appuntamento con lui) ancora in cortile con la moto visibile dall'esterno e le armi in pugno, dopo aver raggiunto il cortile in auto attraverso il diverso percorso, molto più lungo e lento, di quello seguito contromano in moto dai tre del *commando*.

Infine la Corte ha dato anche rilievo alla scarsa verosimiglianza che i tre del *commando* sostassero nell'unica parte del cortile visibile dalla strada e al fatto che il gruppo avrebbe avuto a disposizione un itinerario molto più breve per raggiungere il cortile Fezza dalla via Matteotti senza passare dalla Chiesa della Purità, poiché non esisteva, in tesi, alcun appuntamento fra Confessore e Califano.

Il ricorrente ripropone il tema della conoscenza da parte del Confessore del luogo di appostamento abituale del Califano, che sconta le già esposte obiezioni, circa la difficoltà di conciliare un tentativo, meramente ipotetico, di agganciare un possibile aiutante con il carattere premeditato dell'agguato, la necessità di rapida fuga, la deviazione dal percorso ovvio per raggiungere il cortile Fezza, se davvero questo fosse stato l'obiettivo, e soprattutto la palese e dirimente smentita dei fratelli Ferrara che hanno visto la motocicletta girare in via Torre e non in via Astarita.

Il ricorrente osserva che era scontato che la moto avesse seguito il corso Padovano e non l'altro percorso ipotizzato, essendo stata vista anche dai fratelli

Corte di Cassazione copia non ufficiale

Ferrara, che divergono nella loro versione da Califano circa la direzione di svolta della motocicletta al fondo del corso; il ricorrente dimentica però che l'ipotesi antagonista era stata presa in considerazione dalla Corte territoriale non già per sostenere che i fatti fossero andati in quel modo, ma solo per evidenziare che, se i tre aggressori avessero davvero voluto andare al cortile Fezza per farvi tappa, non sarebbero passati dalla Chiesa della Purità, presso la quale non avevano alcun appuntamento, attraverso un percorso più lungo e parzialmente contromano (via Astarita).

3.7. La Corte territoriale ha ulteriormente considerato - in via cautelativa per la radicale esclusione della sosta nel cortile e del loro colloquio - anche le ragioni del rifiuto di Califano di accompagnare il Confessore, ritenuto implausibile per la posizione di soggezione del Califano e la vendicatività del Confessore, senza che il rifiuto potesse essere giustificato dal comprensibile timore di essere coinvolto nel fatto di sangue, visto che Califano ha sostenuto di aver appreso dell'omicidio solo successivamente, al supermercato Pegaso, da Josef Serra.

Al proposito, del tutto genericamente, il Procuratore ricorrente si limita ad una recriminazione «di bandiera», priva di valenza critica, puntuale e specifica, osservando che la questione andava esaminata separatamente da quelle legate agli altri passaggi del racconto del collaboratore, e che al riguardo la Corte era incorsa in una valutazione eccessivamente parcellizzata, demolendo l'impianto accusatorio e recependo acriticamente le argomentazioni della difesa.

3.8. La Corte territoriale non ha mancato neppure di evidenziare che il racconto dei Ferrara circa il tragitto della moto era puntualmente congruente con il luogo in cui la stessa era stata trovata bruciata, fuori Pagani, presso il cimitero di S.Egidio Monte Albina, a km 1,410 di distanza dalla via Torre.

Il percorso di fuga indicato dai Ferrara (da via Torre) si conciliava quindi perfettamente con il luogo, fuori Pagani, in cui era stato ritrovato incendiato il motoveicolo usato dagli assassini, mentre la contrastante descrizione del Califano (da via Astarita) indicava incongruamente la direzione opposta.

3.9. In sintesi, il ricorso censura inammissibilmente la valutazione negativa dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore Domenico Califano per pretesa conoscenza diretta contenuta nella sentenza impugnata in modo del tutto generico, contrapponendo alle argomentazioni della Corte territoriale mere ipotesi alternative, oltretutto in vari casi basate su presupposti non accertati o addirittura implausibili, senza dimostrare vizi logici della motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta) o denunciarne il contrasto con «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

4. Il Procuratore ricorrente, pur riconoscendo la correttezza teorica dell'assunto della Corte territoriale, secondo cui il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di un collaboratore deve essere rinnovato in ogni processo in cui le sue dichiarazioni vengono utilizzate, puntualizza che ai fini del giudizio circa l'attendibilità complessiva del Califano doveva essere anche considerato il fatto che egli era coinvolto nell'organizzazione degli imputati nella gestione del traffico di stupefacenti e quindi ben poteva essere a giorno delle dinamiche criminali e dei conflitti inerenti a quell'illecito traffico, nel cui contesto era nata l'eliminazione fisica di un pericoloso concorrente.

Il ricorrente ricorda inoltre che il Califano aveva dato decisivo contributo in ordine alla ricostruzione dell'omicidio Venditti, dal quale il Confessore era stato assolto solo per la mancanza di riscontri esterni individualizzanti e non già per inattendibilità della dichiarazioni accusatorie del Califano; le dichiarazioni del Califano avevano invece condotto in separato processo alla condanna di Luigi Fezza per l'omicidio Venditti e alla condanna con sentenza definitiva dei tre attuali imputati per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti.

Non era convincente la tesi, sostanzialmente accolta nella sentenza impugnata, secondo la quale il Califano sarebbe attendibile solo in tema di traffico di stupefacenti ma per la sua marginalità associativa non sarebbe attendibile con riferimento ai reati più gravi, in contrasto con gli stretti e provati rapporti fra lui e il Confessore.

Gli stretti rapporti fra Confessore e Califano giustificavano e rendevano attendibile la confidenza confessoria ricevuta dall'imputato, come era stato ritenuto dal Giudice di primo grado.

4.1. In tema di dichiarazioni accusatorie del coimputato, dell'imputato di reato connesso e dell'imputato di reato collegato ex art.371, comma 2, lett. b), cod.proc.pen. soggette alla regola cautelativa di valutazione contenuta nei commi 3 e 4 dell'art.192 cod.proc.pen. il giudice deve preventivamente procedere alla valutazione preliminare circa la credibilità (soggettiva) del dichiarante, quindi delibare la credibilità (oggettiva) delle sue dichiarazioni, apprezzandone la intrinseca consistenza e attendibilità e infine ricercarne la verifica alla luce dei cosiddetti «riscontri esterni» (ossia gli «altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità», di carattere estrinseco, indipendenti dalla chiamata, derivanti da fonti estranee, non predeterminati e tipizzati).

4.2. E' innegabile che la valutazione della credibilità dei contributi dichiarativi di un collaboratore debba essere condotta distintamente per ciascun singolo processo.

E tuttavia il fatto che le dichiarazioni accusatorie del Califano siano state ritenute attendibili sia per dimostrare le pesanti responsabilità penali dei tre

imputati nel traffico di stupefacenti, sia nell'ambito dei processi relativi ad altro grave fatto dell'omicidio Venditti, non può essere considerato elemento del tutto inconferente, specie se posto in relazione agli stretti rapporti intercorrenti fra il Califano e il Confessore e alle attività di spaccio da questi gestite nel territorio di Pagani.

Tutto ciò vale peraltro ai fini della generica credibilità soggettiva del Califano, dimostrata in altre vicende processuali e accreditata dai suoi rapporti criminali con gli imputati e in particolare con il Confessore, che peraltro non è stata posta in dubbio dalla Corte salernitana, che ha negato, del tutto correttamente, come sopra illustrato, la credibilità oggettiva delle sue dichiarazioni per pretesa scienza diretta circa l'episodio rilevante nel presente processo.

5. La Corte territoriale ha preso inoltre in considerazione le ulteriori dichiarazioni rese *de relato* dal Califano e basate sulle confidenze asseritamente ricevute dal Confessore a Cava dei Tirreni, il venerdì successivo ai fatti; il Confessore dapprima lo avrebbe redarguito per il rifiuto di accompagnamento, indi gli avrebbe confermato di aver commesso l'omicidio, spiegandogliene le ragioni (volontà di Aziz di spacciare autonomamente sulla piazza senza sottostare al controllo esercitato dal clan Fezza-D'Auria e violento diverbio con schiaffo ad Andrea De Vivo il giorno precedente l'agguato); il Confessore gli avrebbe indicato poi in tal Giuseppe Giorgio l'autore del furto e dell'incendio della vettura e gli avrebbe riferito dell'incontro lungo il percorso di fuga con la Vigile Grimaldi, che aveva loro intimato l'alt, venendo spintonata dal De Vivo, sceso dalla moto.

5.1. La Corte di assise di appello ha ritenuto che le dichiarazioni del Califano relative a circostanze apprese dall'imputato non potessero essere considerate attendibili, sia perché provenienti da soggetto giudicato inattendibile nelle dichiarazioni relative ai fatti appresi per conoscenza diretta, sia perché la dichiarazioni si riferivano alle stesse circostanze, ossia alla responsabilità dei tre imputati nell'omicidio Aziz.

5.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di chiamata in reità o correità, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta «frazionabilità» della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non deve inoltre essere talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa

credibilità del dichiarante; deve poi essere fornita una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante (Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni e altro, Rv. 270153; Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Arena e altri, Rv. 256097; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 - dep. 2006, Aglieri ed altri, Rv. 233095).

5.3. Di tali principi ha fatto puntuale applicazione la Corte territoriale per negare attendibilità anche alla seconda parte del narrato del collaboratore Domenico Califano, con la quale questi aveva riferito il colloquio con Vincenzo Confessore a Cava dei Tirreni e la confessione stragiudiziale da questi asseritamente ricevuta.

Domenico Califano non aveva detto il vero per le ragioni dianzi esposte circa i fatti riferiti per conoscenza diretta; esisteva una precisa interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti, visto che il riferito racconto del Confessore si saldava inestricabilmente, inglobandolo, con il racconto diretto del Califano, con specifico riferimento ai punti relativi alla richiesta di accompagnamento a Cava dei Tirreni formulata nel cortile Fezza e al rifiuto di Califano, ritenuti non veritieri.

5.4. Vi erano poi due specifiche contraddizioni non ragionevolmente superabili.

Da un lato, l'elemento dello spintone asseritamente inferito dal De Vivo alla Vigile Grimaldi, da costei negato, eludibile solo supponendo il mendacio da parte del pubblico ufficiale; al contrario, la versione propugnata da Califano coincideva in parte con quella divulgata nell'immediato da un quotidiano locale, ma prontamente smentita dal Comando di Polizia Municipale, che aveva parlato di un tentativo della Vigile di bloccare la moto.

Dall'altro, l'errata attribuzione da parte del Confessore a tal Giuseppe Giorgio dell'incendio della motocicletta, visto che il presunto incendiario era in quel momento in stato di detenzione.

5.5. La Corte territoriale avrebbe potuto porsi nella prospettiva di una valutazione frazionata delle dichiarazioni del Califano sulla base di una spiegazione plausibile della sua menzogna nel racconto basato sull'esperienza diretta, solamente ipotizzando che egli, sapendo della commissione dell'omicidio Aziz attraverso le ammissioni del Confessore, avesse deciso di «vestire» la propria chiamata in reità con un abito più solido, munito di specifici riscontri individualizzanti, inventandosi la parte del racconto legato al suo personale e occasionale coinvolgimento nella vicenda al momento della fuga con l'incontro

presso la Chiesa della Purità e gli sviluppi ulteriori, ma incorrendo in tutte le contraddizioni, incongruenze e smentite sopra descritte.

In altre parole, Califano avrebbe detto il vero sulla responsabilità dell'omicidio e il falso in tutta la narrazione circa il suo personale e molto marginale coinvolgimento.

E tuttavia, anche in questa prospettiva, non indagata dalla Corte territoriale ma neppure suggerita dal Procuratore ricorrente, che insiste, infruttuosamente, nel difendere il contributo dichiarativo del Califano nella sua integralità, appare dirimente il fatto che il racconto circa la confidenza del Confessore è totalmente privo di riscontri individualizzanti, subisce anzi due puntuali smentite e per giunta si collega al racconto falso nell'importante particolare della richiesta di Confessore al Califano di accompagnarlo a Cava dei Tirreni da questi rifiutata.

5.6. La pubblica accusa ha tentato di giustificare i due punti sui quali il racconto *de relato* di Califano subisce smentita con errori alla fonte, ossia assumendo che si sarebbe sbagliato Confessore nel narrare al Califano e non Califano nel riferire la narrazione di Confessore.

Confessore si sarebbe sbagliato attribuendo l'incendio della moto al Giorgio, sol perché questi era stato autore del precedente furto: tuttavia, come osserva la Corte del rinvio, anche questo non è dato certo; in ogni caso l'induzione, puramente ipotetica, appare anche inverosimile nel confondere l'autore del furto preventivo con l'autore dell'incendio successivo.

Il Confessore, poi, avrebbe abbellito il racconto con la vanteria del trattamento sprezzante inflitto alla Vigile, il che costituisce, ancora una volta, mera illazione.

Resta il fatto che il racconto, anche emendato dalle contraddizioni, è sfornito di riscontri individualizzanti.

6. Le dichiarazioni provenienti da Salvatore Fezza, fratellastro dell'imputato Francesco Fezza, che avrebbe ricevuto da Andrea De Vivo la confessione che lui e il Confessore, con una o due altre persone, avevano partecipato all'omicidio Aziz, non sono state ritenute dalla Corte salernitana autonomo elemento di prova suscettibile di utilizzo in difetto di opportuni riscontri individualizzanti, non potendo in tal senso essere utilizzate le dichiarazioni del Califano.

Inoltre, secondo la Corte di Assise di appello, si trattava di dichiarazioni costituite da mere chiamate in reità per confidenze ricevute dagli imputati, di scarsa consistenza intrinseca, estremamente generiche, senza il corredo di alcun dettaglio o circostanza fattuale suscettibile di controllo e approfondimento.

Il riscontro ignorato dalla Corte, secondo il ricorrente, sarebbe costituito dalle accertate pesanti pressioni esercitate sul Fezza Salvatore attraverso i suoi

famigliari (moglie e madre) perché ritrattasse che costituirebbero conferma dell'attendibilità del dichiarato.

Tale assunto non ha pregio: le accertate pressioni esercitate sul collaboratore al fine di indurlo a ritrattare hanno assunto rilievo al fine di legittimare l'acquisizione delle dichiarazioni di Salvatore Fezza ai sensi dell'art.500, comma 4, cod.proc.pen., ma di per sé costituiscono un elemento logicamente neutro per apprezzarne l'intrinseca veridicità, visto che si può premere su di un teste perché non deponga in un processo apportando dichiarazioni sgradite, tanto se le sue accuse sono vere, quanto se sono false e comunque temute e pregiudizievoli.

V'è da aggiungere, per completezza, che le dichiarazioni di Salvatore Fezza ritrattante sotto pressione (*de relato ex fonte* Andrea De Vivo) accusano Vincenzo Confessore e lo stesso Andrea De Vivo, ed altre una o due persone non meglio precisate e manifestano così una intrinseca fragilità, sembrando decisamente inverosimile che il De Vivo, nel disvelare al Fezza i nomi di alcuni autori dell'omicidio, compreso il proprio, ne abbia lasciati nell'ombra altri, sottacendone anche il numero esatto (o erano tre o erano quattro) e soprattutto non abbia fatto menzione proprio del nome del fratellastro (Francesco Fezza) del dichiarante, che pure secondo l'accusa avrebbe fatto parte del *commando* omicida.

8. Lo stesso discorso viene sviluppato dalla Corte di Assise di appello per le dichiarazioni accusatorie provenienti da Alfonso Greco che, nel corso di un acquisto di droga a casa di Francesco Fezza, avrebbe ricevuto da costui la dichiarazione che avevano dovuto eliminare Aziz perché stava prendendo il controllo del fumo.

Tali dichiarazioni sono state ritenute generiche e comunque prive di riscontri esterni individualizzanti.

L'elemento probatorio è semplicemente citato dal Procuratore ricorrente senza formulare una critica specifica alla valutazione operata dal Giudice del rinvio.

9. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di valutazione della chiamata in reità o correatà, i necessari riscontri individualizzanti possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la

c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapposibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese e altro, Rv. 239744).

Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate ciascuna di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e (in assenza di specifici elementi atti a far ragionevolmente sospettare accordi fraudolenti o reciproche suggestioni), risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che le loro caratteristiche siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante, contrariamente al suo assunto, non abbia in realtà partecipato alle vicende i cui particolari sono stati da lui riferiti, ovvero che egli tali particolari abbia dovuto inventare o alterare al riconoscibile fine di sostenere un'accusa che, altrimenti, sarebbe stata insostenibile. (Sez. 1, n. 19683 del 19/03/200, Vitale ed altri, Rv. 223848; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014 - dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309).

Il nucleo delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti non è pienamente convergente: messa in disparte l'inattendibile fonte Califano (*de relato ex fonte Confessore*) che accusa tutti e tre gli imputati Vincenzo Confessore, Andrea De Vivo e Francesco Fezza; Salvatore Fezza ritrattante sotto pressione (*de relato ex fonte De Vivo*) accusa Vincenzo Confessore e Andrea De Vivo, con altre 1-2 persone e lascia fuori il fratellastro Francesco Fezza; Alfonso Greco (*de relato ex fonte Francesco Fezza*) accusa più genericamente Francesco Fezza e il suo gruppo («l'abbiamo fatto fuori noi»).

Le due ultime dichiarazioni accusatorie sopra citate non si riscontrano fra loro in un nucleo comune sufficientemente delineato relativo ai nomi degli autori dell'omicidio, che non si sovrappongono neppure parzialmente in modo certo e determinato; ciò, a tacer della totale genericità delle dichiarazioni, prive di concreti nessi con le modalità operative dell'agguato, gli obiettivi (primari, secondari e casuali) dell'azione omicida, gli strumenti (armi, veicolo e vestiario) utilizzati, i percorsi di fuga, i comportamenti *post factum*, tali da rappresentare opportuni riscontri esterni individualizzanti.

10. La Corte territoriale ha ignorato, deliberatamente, l'elemento rappresentato dalle dichiarazioni di Vincenzo Greco, padre di Alfonso (basate

sulle dichiarazioni a lui rese da Passante e D'Auria) perché le sue dichiarazioni non facevano parte del materiale probatorio utilizzato per la condanna degli imputati (sentenza impugnata, pag.10).

Il Procuratore sostiene che tale restrizione selettiva praticata sul materiale probatorio era erronea alla luce dei poteri che competevano al giudice del rinvio e delle stesse indicazioni fornite dalla sentenza di annullamento della Cassazione.

A suo parere, mal aveva fatto la Corte territoriale a non rivalutare la valenza probatoria di tali dichiarazioni circa le confidenze carcerarie di Gioacchino D'Auria Petrosino al collaboratore Vincenzo Greco, ritenute utilizzabili sia perché riconducibili al patrimonio cognitivo derivante dall'appartenenza comune a tutti gli associati al sodalizio - e non trattandosi di ordinarie dichiarazioni *de relato* - poiché la detenzione non rompe i rapporti associativi, sia perché il figlio del D'Auria Petrosino, Antonio, era sposato con la sorella di Francesco Fezza con la conseguenza che Gioacchino D'Auria Petrosino era sicuramente ben informato delle vicende del gruppo.

10.1. Il Procuratore ricorrente stigmatizza un effettivo errore processuale in cui è incorsa la Corte salernitana, che, quale giudice del rinvio ex art.623 cod.proc.pen. in seguito ad annullamento per plurimi vizi logici di motivazione ex art.606, comma 1, lett. e), disponeva di tutti i poteri di valutazione in ordine agli elementi probatori ritualmente acquisiti attribuiti al giudice di secondo grado e non era affatto vincolata a confrontarsi solo con le prove poste a base del giudizio di colpevolezza da parte del giudice di primo grado.

Infatti, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, P.G., P.C. in proc. F e altri, Rv. 271345); il giudice di rinvio mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014 , Grande Aracri e altri, Rv. 259811; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. e altri, Rv. 263864; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Pg in proc. Cataldo, Rv. 261760).

E tale potere competente al giudice del rinvio era stato opportunamente sottolineato dalla stessa 1° Sezione penale di questa Corte nella sentenza di annullamento, a pagina 33.

10.2. Tuttavia Vincenzo Greco si era riferito quale propria fonte, in un primo tempo, alle informazioni ricevute dal figlio Alfonso in un colloquio carcerario, sicché le sue dichiarazioni, comunque generiche, presentavano anche il vizio di circolarità, non apportando, a tutto concedere, nient'altro che non apportassero già di per sole dichiarazioni di Alfonso Greco, già giudicate *supra* insufficienti, generiche e non riscontrate.

Infatti gli elementi di riscontro non possono essere dichiarazioni dello stesso chiamante (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, P.G. in proc. Strisciunglio e altri, Rv. 252325; Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267529).

Inoltre la fonte, Alfonso Greco, aveva smentito il dichiarante, negando di averlo informato lui; all'esito del disposto confronto con il figlio, Vincenzo Greco, aveva ripiegato su di un'affermazione perplessa e dubitativa, assumendo che le informazioni gli erano arrivate dal figlio o dall'altra figlia.

Vincenzo Greco riferisce anche *de relato* ex fonte Giocchino D'Auria Petrosino, addebitando l'accusa di omicidio, molto genericamente, ai Fezza.

10.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la chiamata in reità fondata su dichiarazioni *de relato*, per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226090). La chiamata in correità o in reità *de relato*, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate,

Corte di Cassazione - copione ufficiale

che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del *thema probandum*; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255143).

10.4. Nella fattispecie il Procuratore ricorrente si riferisce alle dichiarazioni di Gioacchino D'Auria Petrosino riferite da Vincenzo Greco, senza neppure indicarne il concreto contenuto, con palese difetto di specificità della censura e comunque prospettandole come del tutto generiche, senza indicazione di nomi e fatti precisi, e tantomeno di riscontri individualizzanti.

Tantomeno è dato verificare la fonte primaria delle informazioni del Gioacchino D'Auria Petrosino, al qual proposito il ricorrente, ancora in modo del tutto aspecifico, si limita ad accampare la mera possibilità di un canale informativo costituito dal figlio Antonio, sposato con Rita Fezza, sorella di Francesco Fezza, e co-organizzatore del traffico di stupefacenti per cui gli imputati erano stati condannati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni *de relato*, che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 cod.proc.pen., in quanto l'impossibilità di esperire, nel primo caso, l'anzidetta procedura rende le stesse provalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee di per sé a giustificare un'affermazione di colpevolezza.

Nondimeno le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le provalazioni dei collaboratori di giustizia (Sez. 1, n. 11097 del 26/01/2006, Termini, Rv. 233648; Sez. 1, n. 19612 del 10/05/2006, Nardo e altri, Rv. 234097; Sez. 5, n. 24711 del 10/04/2002, Condello ed altri, Rv. 222616).

Qui si tratta di una informazione relativa ad un preciso fatto storico, occorso durante la detenzione di Gioacchino D'Auria Petrosino, che non può ritenersi riconducibile al patrocinio cognitivo comune degli affiliati all'associazione camorristica ma deve essere verificata secondo le regole ordinarie che presiedono alla deposizione *de relato*.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

11. Il Procuratore ricorrente insiste sulla configurabilità di un valido movente per l'azione criminosa in capo agli imputati, ravvisabile nell'esigenza di rafforzare il controllo della piazza di spaccio in Pagani contro le iniziative di spaccio di droga indipendenti e autonome dell'emergente Aziz, insofferente ed anzi apertamente ribelle rispetto alla disciplina imposta dall'associazione criminale a cui appartenevano gli imputati.

Tuttavia la sussistenza di un movente apprezzabile (ossia l'esistenza di un interesse alla commissione del delitto) non può costituire riscontro estrinseco ed individualizzante di una chiamata in correità o in reità *de relato* (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255144); una causale del delitto specifica ed univoca non costituisce un semplice indizio, ma può fungere da riscontro a dichiarazioni dotate dei requisiti di credibilità ed attendibilità (Sez. 2, n. 43311 del 17/07/2013, P.G. in proc. Barbaro e altro, Rv. 256966; Sez. 2, n. 10967 del 17/12/2004 - dep. 2005, Romito, Rv. 231028).

La configurabilità di un movente apprezzabile in capo agli imputati e l'esistenza di dichiarazioni accusatorie di collaboratori, generiche, non convergenti e prove di riscontri individualizzanti, non permette di raggiungere la prova della commissione del reato, nel rispetto delle regole fissate dagli artt.192 e 195 cod.proc.pen., tantomeno oltre la soglia del ragionevole dubbio pretesa dalla legge (art.533 cod.proc.pen.)

12. Per tutte queste ragioni il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 23/01/2018

